

Capitolo V

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI ASSISTITI

Art. 74. Ogni persona sana ha l'obbligo morale e sociale di curare la propria salute.

Art. 75. Ogni persona in situazione di malattia ha il diritto al rispetto della propria dignità in quanto tale e di ricevere la migliore assistenza da parte dei membri dell'équipe sanitaria nonché dalle istituzioni in cui viene assistita affinché il proprio benessere sia possibile, sia dal punto di vista psicofisico che socio-culturale.

Art. 76. Ogni assistenza medico-sanitaria deve fondarsi sulla libera scelta, da parte dell'assistito, del professionista, sia che questi eserciti la professione privatamente, presso enti di qualunque natura, oppure all'interno della struttura dello Stato.

Art. 77. L'assistito ha il diritto all'informazione necessaria per arrivare al consenso comprensivo della diagnosi, della prognosi, della terapia e delle cure preventive primarie o secondarie, relative al proprio stato di salute. L'assistito, i congiunti o il legale rappresentante sono obbligati a sottoscrivere il "Consenso informato" nei casi in cui i professionisti lo ritenessero necessario.

Art. 78. L'assistito ha il diritto della riservatezza sul proprio stato sanitario relativamente a terzi, sia verbalmente che attraverso la divulgazione della cartella clinica.

Art. 79. Ogni assistito ha il diritto di ricevere sostegno emotivo e di richiedere assistenza spirituale o religiosa da parte di persone di propria scelta.

Art. 80. L'assistito ha inoltre i seguenti diritti:

- a) di essere curato da persone capaci di aiutarlo a mantenere un sentimento di speranza e di fiducia in momenti critici.
- b) di mantenere la propria individualità e capacità delle decisioni personali conseguenti a questo fatto e, qualora la capacità intellettuale delle proprie decisioni fosse compromessa, venga accettata la o le persone da lui nominate.
- c) di ricevere assistenza terapeutica che possa alleviare le proprie sofferenze.
- d) di essere ascoltato nella manifestazione dei propri concetti e delle proprie emozioni circa la forma dell'approccio della propria morte.
- e) di rispetto alla dignità del proprio corpo una volta deceduto.

Art. 81. Qualora l'assistito volesse esercitare il proprio diritto ad una second opinion, è tenuto a notificare tale decisione al professionista che lo ha seguito fino a quel momento e ad accettare che questi decida e notifichi il proprio allontanamento se fosse il caso.

Art. 82. L'assistito ha l'obbligo morale di riconoscere le proprie responsabilità relativamente al mancato adempimento delle indicazioni professionali qualora la propria salute peggiorasse o vi emergessero gravi circostanze.

Art. 83. L'assistito è responsabile di evitare la propagazione della propria malattia se questo rischio fosse possibile.

Art. 84. L'assistito è tenuto ad agire comprensivamente per quanto riferito alle sincere obiezioni di coscienza del professionista responsabile.